

IL SOGGETTO DEL MAGISTERO NELLA DOTTRINA TEOLOGICA E GIURIDICA POSTRIDENTINA (1563-1730)

1. Introduzione

Grande rilievo ha avuto negli anni più recenti in campo ecclesiale il dibattito circa il rapporto fra l'autorità dottrinale dei teologi e il magistero gerarchico dei pastori.

Si tratta senza dubbio di un tema di attualità, da leggersi alla luce degli sviluppi del concilio Vaticano II e della spiccata coscienza dell'autonomia della ricerca scientifica, propria del nostro secolo. Tuttavia, è senza dubbio utile investigare il passato, nella convinzione che, se da una parte sarebbe ingenuo pretendere di trovare nella storia risposte immediate ai problemi del presente, dall'altra la riscoperta di quanto è stato elaborato da chi ha vissuto e creduto prima di noi può contribuire a porre nella giusta prospettiva anche le questioni più attuali¹.

Nel delimitare temporalmente l'ambito della ricerca, ci concentriamo sul periodo immediatamente successivo al concilio di Trento, conclusosi nel 1563, sia perché relativamente poco studiato in campo canonistico, sia perché ci sembra logico ipotizzare che le

¹ Il presente contributo sintetizza le conclusioni di una dissertazione di laurea, dal titolo *Autorità dei teologi e magistero gerarchico nella canonistica postidentina*, sostenuta presso la Facoltà di diritto canonico dell'Università Gregoriana nel maggio 1993 e pubblicata dall'Editrice Glossa di Milano.

soluzioni espresse allora abbiano in non poca misura condizionato anche le risposte moderne, confluite nelle definizioni del concilio Vaticano I e nel Codice di diritto canonico del 1917.

Tuttavia non è possibile delimitare rigidamente la ricerca a partire dalla metà del sec. XVI, in quanto è necessario risalire a quegli autori che hanno in certo modo preparato con i loro scritti il concilio di Trento, riepilogando le conclusioni della stagione storica precedente, cioè del conciliarismo. Bisogna inoltre estendere l'indagine anche ai teologi, sia perché perlopiù sono essi a fornire ai canonisti i fondamenti teoretici per le loro elaborazioni, sia per disporre di un termine di paragone.

Prendiamo le mosse da un testo classico della canonistica, risalente allo stesso Graziano: al termine della sezione iniziale del *Decreto*, dedicata all'enumerazione delle fonti del diritto, il Maestro bolognese, introducendo la D. 20, si chiede se le affermazioni dei Padri della Chiesa, quando commentano le Scritture, abbiano la stessa autorevolezza dei pronunciamenti dei papi². Dopo aver impostato dialetticamente la questione, egli conclude che, mentre nel commentare la Scrittura è da preferirsi colui che dispone di argomenti migliori, nel decidere le cause bisogna seguire il papa, perché «per definire le questioni, non è necessaria solo la scienza, ma anche la potestà»³.

² «Decretales itaque epistolae canonibus conciliorum pari iure exequantur. Nunc autem quaeritur de expositoribus sacrae scripturae, an exequantur, an subiciantur eis?»: D. 20 c. 1 Gr.a.; ed. FRIEDBERG, I, 65.

³ «Sed aliud est causis terminum imponere aliud scripturas sacras diligenter exponere. Negotiis diffiniendis non solum necessaria est scientia, sed etiam potestas»: *ivi*.

Vediamo ora in che modo hanno affrontato e risolto la questione gli autori del periodo oggetto della presente investigazione.

2. Gli antecedenti conciliaristi e la reazione filoromana

La risposta conciliarista⁴ alla questione circa la natura e i soggetti dell'autorità dottrinale della Chiesa è assai condizionata dal contesto storico dello Scisma d'Occidente: due tra più significativi canonisti, Francesco Zabarella (1360-1417) e Niccolò de' Tudeschi, detto il Panormitano (1386-1445), applicano alla drammatica situazione ecclesiale le ipotesi elaborate in sede accademica dai glossatori del *Decreto* nei secc. XII-XIII e dai teologi nominalisti nel sec. XIV. Alla base dell'affermazione della superiorità, almeno nelle questioni concernenti la fede, del concilio generale sul papa, sta un presupposto ecclesiologico: la trasposizione al contesto ecclesiale della concezione corporativa dello Stato proveniente dal diritto romano, in forza della quale chi nello Stato detiene l'autorità, lo fa in quanto *rappresentante* dello Stato stesso. Ciò significa che la Chiesa universale è il soggetto primo del-

⁴ Intendiamo per conciliarismo la visione ecclesiologica maturata nel periodo successivo allo Scisma d'Occidente, provocato nel 1378 dall'elezione - operata da due gruppi di cardinali - di due papi, Urbano VI e Clemente VII. Sul pensiero conciliarista, resta fondamentale l'opera di B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955. Riconosciamo pure il nostro debito verso W. MILLEA, *The Doctrinal Authority of Theologians in Late Medieval Controversy*, Romae 1989 [Estratto di dissertazione dottorale PUG]: purtroppo la parte sui teologi è inedita.

l'autorità, che viene esercitata ora dal sommo pontefice, ora dal concilio ecumenico.

Quest'ipotesi di base viene sviluppata da Zabarella e dal Panormitano secondo due prospettive diverse: per il primo resta assodato che la Chiesa dispone di un'autorità dottrinale certa, mentre è il concilio ecumenico — in quanto maggiormente rappresentativo dell'intera Chiesa — il soggetto più indicato per affrontare le controversie dogmatiche. Il Panormitano non nega che la Chiesa abbia ricevuto da Cristo tutta quanta la potestà di cui abbisogna, ma limita la superiorità del papa all'ambito giurisdizionale: a questi spetta il giudizio sulle «cause maggiori», senza alcuna garanzia di infallibilità dottrinale. «Argomenti migliori» possono essere sufficienti per preferire il giudizio anche di un solo dottore a quello del papa⁵.

È chiaro che la risposta elaborata dal conciliarismo, se permise sul momento di individuare una via d'uscita ai problemi pratici suscitati dallo Scisma d'Occidente, si manifesta estremamente fragile dal punto di vista costituzionale, perché lascia in ombra il carattere specifico del carisma petrino e giunge — nella versione del Panormitano — ad un sostanziale scetticismo circa l'esistenza di un'autorità in grado di preservare la comunità dall'errore in materia di fede.

Si deve principalmente a due teologi domenicani, Juan de Torquemada (1388-1468) e Tommaso de Vio, detto il Gaetano (1469-1534), la reazione di parte romana alle provocazioni del conciliarismo. Essi si ap-

⁵ «Nam in concernentibus fidem, etiam dictum unius privati esset praeferendum dicto papae, si ille moveretur melioribus rationibus et auctoritatibus novi et veteris testamenti quam papa»: *Commentaria* X.1,6,4; Venetiis 1578, I, 310.

pellano al dato scritturistico, per dimostrare, alla luce di Mt 16,18-19 e Gv 21,17, che il Signore ha positivamente affidato solo a Pietro il compito di dirigere la Chiesa; che tale ufficio comprende necessariamente la difesa e la definizione della dottrina di fede; che le attribuzioni di Pietro sono state trasmesse personalmente e indivisibilmente ai suoi successori nel sommo pontificato. Del resto, secondo Torquemada, è pure un'esigenza propria di ogni società umana che esista un'autorità sicura che la guidi al conseguimento del proprio fine. Al concilio generale rimane un compito di supplenza: ad esso vanno demandate le questioni dottrinali di fronte alle quali il papa, sentito il parere dei cardinali, resti in dubbio. Esso infatti, in forza del maggior numero di partecipanti e della riflessione più accurata, gode di una più grande facoltà di discernimento.

Il Gaetano capovolge la visione corporativa medievale della Chiesa: il papa è il capo del corpo che è la Chiesa; in forza dell'istituzione fatta da Gesù Cristo, gode della potestà suprema; da ciò deriva la sua superiorità sul concilio e il primato dottrinale. Il papa riveste quel ruolo essenziale, di cui l'intera struttura non può fare a meno senza perdere l'orientamento e la coesione.

È anche interessante considerare in che modo questi autori reagiscano alla «clausola ereticale», contenuta nel cap. 6 della D. 40 del *Decreto* di Graziano⁶: essi ammettono che il papa possa eventualmente sbagliarsi come dottore privato, ma negano che possa insegnare in modo obbligante per l'intera Chiesa alcun-

⁶ Si tratta dell'inciso «nisi deprehendatur a fide devius», apposto al principio «papa a nemine est iudicandus»: ed. FRIEDBERG, I, 146.

ché di sbagliato, perché altrimenti essa, che ha il dovere morale di obbedirgli, cadrebbe necessariamente in errore. Tale ipotesi è assurda, perché contrasta con la promessa di indefettibilità dalla verità fatta da Cristo alla Chiesa stessa. Questo argomento rimarrà come punto acquisito per la teologia e la canonistica dei secc. XVI e XVII.

Su questo sfondo si sviluppa il dibattito teologico-canonistico del sec. XVI: da una parte, assistiamo alla persistenza di residui di pensiero conciliarista, forti soprattutto tra i canonisti, molto legati per metodo alla tradizione; dall'altra, all'emergere della reazione filoromana, coltivata in special modo dai teologi degli ordini mendicanti. Emblematiche di questa coesistenza all'inizio del sec. XVI sono le posizioni della Scuola di Salamanca, soprattutto quelle del suo capofila, il domenicano Francisco de Vitoria (1483-1546): se da un punto di vista dogmatico, egli rifiuta con decisione il conciliarismo, di fatto ammette che, in caso di necessità, un concilio generale di riforma possa essere legittimamente convocato anche contro la volontà del papa.

Sono ancora una volta gli eventi storici a travolgere i modi pacati della riflessione accademica e a spingerla alla ricerca di nuove soluzioni. Nella prima metà del sec. XVI si diffonde in Germania il luteranesimo, che da movimento interno di riforma del cattolicesimo romano, diventa ben presto radice di un'insanabile spaccatura, proponendosi come unica interpretazione genuina del Vangelo. La preoccupazione di porre un freno al dilagare del protestantesimo e di confutarne i fondamenti teorici diviene così la nota caratterizzante della produzione dei teologi rimasti fedeli al papa.

Su questo sfondo si inserisce il concilio di Trento

(1545-1563): di esso ci interessano qui non tanto le affermazioni dogmatiche — il concilio non si pronunciò in modo diretto sulle questioni concernenti l'autorità dottrinale della Chiesa e l'infallibilità del papa, dal momento che vennero programmaticamente esclusi dal dibattito tutti quegli argomenti sui quali non esisteva convergenza di pensiero in ambito cattolico — quanto la prassi di collaborazione che si instaurò nelle vari fasi dei lavori fra i padri conciliari, vescovi e prelati con diritto di voto deliberativo, ed i teologi e canonisti, chiamati a partecipare alle discussioni offrendo il contributo della loro specifica competenza dottrinale. Alla luce dell'esperienza di Trento, i teologi e i canonisti filoromani dei secoli seguenti archiviarono definitivamente la parentesi conciliarista di Costanza e Basilea.

Proprio negli anni del concilio di Trento, vive ed opera il teologo domenicano Melchior Cano (c. 1509-1560), la cui metodologia teologica, espressa nella sua opera principale, i *Luoghi teologici*, costituisce un interessante e positivo stadio di transizione fra l'eredità dell'ecclesiologia medievale e la nuova mentalità controversista. Da una parte, Cano è un convinto assertore del primato del papa; dall'altra, afferma che la Chiesa globalmente intesa costituisce un «luogo teologico» prioritario rispetto ai concili ecumenici ed alla stessa Sede apostolica. Anche i concili generali rappresentano un «luogo teologico», e godono dell'infallibilità dottrinale, a patto però che le decisioni approvate dai padri, veri giudici e non solo consiglieri, abbiano ottenuto la conferma da parte del romano pontefice, a cui solo è garantita dal Signore l'infallibilità di giudizio.

3. Le risposte della teologia controversista cattolica

Il principio protestante del libero esame delle Scritture, con la conseguente negazione della necessità di un'autorità dottrinale personificata — papa o concilio generale — all'interno della Chiesa, rende immediatamente ragione dell'attenzione che i teologi controversisti filoromani dedicano a tale tema e della centralità che esso assume nei loro scritti. Questo primo obiettivo polemico, cioè l'elaborazione di una criteriologia che chiarisca in modo irrefutabile chi nella Chiesa garantisce la perseveranza nella verità e può risolvere le controversie dottrinali, viene a coincidere con l'esaltazione del ruolo primaziale del romano pontefice, anch'esso negato dai teologi riformati.

Possiamo assumere come esemplare il modo di procedere dell'inglese Thomas Stapleton (1535-1598): dal momento che non si può ipotizzare che Dio nella sua provvidenza abbia lasciato la Chiesa in balia dell'errore, bisogna postulare l'esistenza al suo interno di un'autorità dottrinale certa. Tale autorità compete di necessità ai pastori, poiché l'insegnamento autorevole è parte integrante della funzione di governo. Ora, per volontà positiva di Cristo, a Pietro e ai suoi successori nel sommo pontificato è stata assegnata un'autorità dottrinale certa, che non necessita di alcuna conferma, neppure da parte del concilio universale, e che rende assurda l'ipotesi che il papa possa insegnare qualcosa di eretico con l'intenzione di vincolare i fedeli. Al concilio viene riconosciuta una notevole autorevolezza, ma nessuna autonomia. Solo i vescovi vi partecipano con voto deliberativo, in forza della giurisdizione episcopale. I presbiteri e i teologi possono prendervi parte a titolo puramente consultivo.

Stapleton riconosce l'importanza del lavoro teo-

logico, ma anche il suo carattere fallibile e relativo: solo la potestà delle chiavi garantisce l'interpretazione infallibile, irrefragabile e autentica della Scrittura⁷. È proprio il grado di certezza — unico elemento risolutivo in caso di controversie dottrinali — a costituire la differenza essenziale tra il valore dell'insegnamento teologico e di quello pastorale, tra la scienza teologica e la fede cattolica⁸.

Nella stessa linea il gesuita Roberto Bellarmino (1542-1621), preoccupato di evidenziare la dimensione visibile della Chiesa, in contrapposizione alle concezioni spiritualizzanti del protestantesimo, afferma che l'autorità dottrinale deriva ai vescovi non dall'erudizione, ma dall'essere «persone pubbliche, cioè principi dotati di giurisdizione ecclesiastica»⁹, in modo analogo ai magistrati statali, a cui si obbedisce non per il valore intrinseco dei loro pronunciamenti, ma per l'autorità di cui dispongono. Bellarmino giunge ad affermare non solo che il papa non può insegnare alcunché di eretico, ma anche che è provvidenzialmente preservato dall'eresia.

Il gesuita Gregorio de Valencia (1549-1603) di-

⁷ «Est ergo pars potestatis clavium aperire Scripturas: ut sane, cum privatus doctor id facit ex privata scientia, auctoritatem illa interpretatio infallibilem, irrefragabilem et authenticam non habeat»: *De Principiis Fidei doctrinalibus, Libri 12*, X, 13; *Op. omnia*, Parisiis 1620, I, 361.

⁸ «In hoc enim (...) differt Theologus ab Episcopo, doctor scholasticus ab Ecclesiastico, denique scientia Theologica a fide Catholica. (...) Imo ipsi Episcopi quando non quatenus Episcopi de cathedra docent, sed tamquam Doctores Scripturas tractant, certam hanc de qua agimus et infallibilem auctoritatem non habent»: *ivi*.

⁹ *Controversia de Ecclesia*, I, 16; *Op. omnia*, Neapoli 1856-1862, II, 31.

mostra anzitutto che la vera Chiesa di Cristo si identifica con la comunità che obbedisce al papa regnante. Essa è necessariamente dotata dell'autorità infallibile per risolvere le controversie dottrinali: tale autorità risiede nel suo capo, il papa, i cui pronunciamenti sono pertanto vincolanti per ogni fedele. Con un progresso rispetto alle posizioni della Scuola di Salamanca, egli afferma che l'infallibilità di cui il papa gode non è condizionata dallo studio e dall'applicazione posta nel preparare il pronunciamento, ma dal carattere esclusivo dell'autorità conferitagli da Cristo. Un concilio ecumenico senza papa non è altro che un «conciliabolo», perché a lui solo spetta determinare infallibilmente le controversie di fede. I padri conciliari sono veri giudici delle cause di fede, non solo consiglieri del papa. Tuttavia, dal momento che essi godono di una potestà che è solo umana-ecclesiastica, concessa loro dal papa, il loro giudizio non è di per sé infallibile.

Il pensiero di Francisco Suárez (1548-1617) si pone in continuità con quello dei tre controversisti esaminati, accentuandone ulteriormente taluni aspetti. La certezza della fede deriva in se stessa dalla sola autorità infallibile di Dio rivelante, ma esige tuttavia una via sicura, che garantisca al fedele l'accesso alle verità necessarie per la salvezza: tale regola della fede, individualizzata, non può risiedere che nel romano Pontefice¹⁰.

¹⁰ «Viva autem regula dicitur persona quae vivat et loqui possit, quae duplex distingui potest, scilicet ficta seu mystica, aut vera: prior est Ecclesia, quae est corpus mysticum Christi, quae dupliciter potest etiam considerari, scilicet vel in se et formaliter, quatenus est congregatio omnium fidelium sub uno capite, Vicario Christi, et sic proprie vocatur Ecclesia: vel potest considerari quatenus est in principibus eius congregatis in unum, quae Con-

Quanto alla questione del «papa eretico», il gesuita spagnolo, se da una parte ammette che questi possa sbagliarsi come persona privata, giunge con Bellarmino alla conclusione probabile che il papa sia preservato per volontà divina dal rischio di cadere in eresia anche in quanto privato.

Suárez preferisce la tesi che fa derivare la potestà deliberativa dei vescovi in concilio dal papa piuttosto che direttamente da Dio. Sostiene non solo l'infallibilità dottrinale del papa, ma anche il fatto che tutti i vescovi e i dottori non possono errare contemporaneamente su un medesimo punto.

È pure notevole l'idea che il compito proprio dei dottori consista nell'insegnare e spiegare la dottrina definita dai pastori, gli unici dotati di potestà giurisdizionale:

«Solo i vescovi sono pastori della Chiesa in forza dell'ufficio (...). Perciò se distinguiamo i pastori dai dottori, come altri distinguono, senza dubbio bisognerebbe dire che i dottori non insegnano se non per incarico dei pastori (...). Pertanto ai dottori spetterà insegnare la dottrina definita dai pastori, mentre è proprio dei pastori discernere i pascoli, per quanto debbano servirsi del consiglio dei dottori»¹¹.

gregatio concilium appellatur. Quod si generale sit et legitimum, universalem Ecclesiam repraesentat. Persona autem vera quae sit regula fidei, solum esse potest Pontifex Summus, et Christi Vicarius, seu Episcopus Romanus»: *Tractatus primus de fide theologica*, Disp. V, Sectio II; *Op. omnia*, Paris 1858, XII, 141-142.

¹¹ «Soli Episcopi sunt Pastores Ecclesiae ex officio (...). Quod si distinguamus *Pastores a Doctoribus*, ut alii distinguunt, certe dicendum esset, *Doctores* non docere, nisi ex commissione *Pastorum*, iuxta illud Jeremiae 31 [= 3,15] *Dabo pastores, qui pascant vos scientia, et doctrina*. Unde ad *Doctores* spectabit doctrinam tradere a *Pastoribus* definitam; *Pastorum* autem est, discernere pascua, quamvis consilio *Doctorum* uti debeant»: *ibid.*, Disp. XI, Sect. I, 326.

In sintesi, possiamo affermare che i teologi controversisti offrono alla questione dei soggetti dell'autorità dottrinale una risposta chiara e coerente, ma condizionata dalla prospettiva in cui si muovono. È assodata l'esistenza nella Chiesa di un'autorità dottrinale certa, personificata nel romano pontefice, a cui compete l'infallibilità nell'insegnamento in materia di fede. Il concilio generale deve rifarsi a lui per ottenere la ratifica delle proprie decisioni. La competenza dottrinale non costituisce l'alternativa, ma piuttosto il supporto argomentativo delle determinazioni dei ministri sacri.

4. Le risposte della prima canonistica postridentina

I canonisti cattolici che operano nel periodo che segue la conclusione del concilio di Trento — possiamo ricordare i nomi di Paul Laymann (1575-1635), Agostinho Barbosa (1589-1649) e Prospero Fagnani (1588-1678) — riprendono dai teologi controversisti gli argomenti circa la natura e i compiti del concilio generale, sottolineandone la subordinazione al papa ed attribuendo diritto di voto solo ai vescovi ed ai prelati maggiori. Di fatto neppure essi riescono a dare una risposta soddisfacente alla questione fondamentale dell'origine della potestà dei padri conciliari. I nostri autori oscillano tra la fedeltà al dato tradizionale, che riconosce il ruolo ineludibile dei concili generali nella struttura costituzionale della Chiesa, ed il senso pratico, che li rende consapevoli di come il governo della cattolicità tenda a concentrarsi sempre più nelle mani del papa e della sua Curia.

Circa l'interpretazione della D. 20 del *Decreto* di Graziano, i canonisti postridentini propendono per una lettura in senso restrittivo, attribuendo al papa

piuttosto che ai dottori il compito di definire il vero significato della Scrittura e di vincolare ad esso ogni fedele. L'affermazione del maestro bolognese è utilizzata al fine di stabilire una gerarchia delle fonti del diritto, negando che i detti dei Padri abbiano in sé un valore giuridico, poiché è il possesso della potestà di governo a determinare il grado di autorevolezza di un'affermazione: non basta la scienza, ma occorre la potestà. In questo contesto, Barbosa ritiene che l'affermazione con cui Graziano sembra preferire il giudizio dei Padri a quello del sommo pontefice sia da riferirsi esclusivamente al papa che spiega la Scrittura in qualità di dottore privato¹². Un altro canonista del tempo, Rodrigo de Cunha (1571-1643), si rifiuta di interpretare la distinzione fra «chiave della scienza» e «chiave della potestà», sollevata dalla Glossa alla D. 20, nel senso di un rimando ad un particolare livello di conoscenza a cui giungerebbero solo gli specialisti: il testo farebbe invece riferimento alla potestà sacramentale di rimettere i peccati, connessa con l'ordine sacro¹³.

¹² «Potest tamen Gratianus ex mente Turrecr. et aliorum *in praesenti*, intelligi ut loquatur de Pontifice ut privato Doctore Scripturam explanante, quia tunc non habet omnino adstringens iudicium». Vengono addotti come esempio le opere di Gregorio Magno e i commentari di Innocenzo IV: «Illi enim non sunt praeferendi aliorum Patrum scriptis, nisi quatenus fortiori ratione invenitur, ut innuit Gratian. ibi, *quo quisque magis ratione nititur, eo maior est auctoritas eius*»: *Collectanea Doctorum tam veterum quam recentiorum in ius pontificium universum*, Lugduni 1716, t. V, 71.

¹³ «Dic ergo potestatem Ecclesiasticam, seu spiritualem, quae nomine clavium significatur, quoad substantiam, et essentiam unicam esse; et sic iam intelleges textum in cap. *Tantum, de excessibus Praelatorum* [X.5.31.18.], dum clavis meminit in numero singulari, eam nihilominus potestatem, duplicem habere ac-

Fondandosi sulle parole evangeliche del Signore Risorto agli apostoli e sul ritratto del pastore delineato nelle Lettere pastorali attribuite a san Paolo, i canonisti postridentini tendono a riferire al vescovo i caratteri di vero dottore della Chiesa, dal momento che, come afferma Barbosa¹⁴, la funzione d'insegnamento costituisce il suo supremo e principale compito. È quindi del tutto esclusa l'esistenza di un magistero parallelo dei dottori.

Merita ancora di essere ricordato un testo del perugino Paolo Lancelotti (1522-1590), nel quale viene riconosciuto ai teologi un ruolo distinto da quello proprio del papa e dei padri conciliari. Ai primi compete la speculazione e la disputa, ai secondi la definizione normativa:

«Infatti come al teologo spetta la speculazione e la disputa, così fissare, distinguere e confermare ciò che da loro è stato agitato, compete ai romani pontefici ed ai sacrosanti concili, cioè agli autori e (per così dire) ai creatori del diritto canonico»¹⁵.

tum, duplicemque distinctam facultatem affirmat, alteram decernendi, an is, qui admittitur ad regnum Dei, dignus sit, et qua poenitentem cogit, ut plene peccata pandat, ut statum ipsius cognoscat, et haec dicitur scientiae; alteram vero, qua is qui dignus decernitur, admittitur et absolvitur, vel si indignus est repellitur, et haec dicitur potestatis»: *Super primam partem decreti Gratiani Commentarii*, Bracharae Augustae 1629, D. XX, *In Glossa, verbo Dedit*, 139.

¹⁴ «Maximum, ac praecipuum munus Episcopi (...) est Praedicationis officium, docendi munus»: *Juris ecclesiastici universi libri III*, Lugduni 1699, l. I, c. XIII, 191.

¹⁵ «Nam ut ad Theologos quidem speculari, ac disputare spectat, sic statuere, decernere, et firmare, quae ab ipsis eventitata sunt, ad Romanos Pontifices, et sacrosancta concilia, id est, ad auctores, et (ut sic loquar) ad parentes iuris canonici pertinet»: *De comparatione iuris pontificii et caesarei et utriusque interpretandi ratione*, Romae 1583, 72. Può essere interessante confrontare

I canonisti del primo periodo postridentino si dimostrano più vicini dei teologi controversisti alla tradizione medievale nell'ammettere che, almeno in linea in principio, anche il papa come singolo possa cadere in eresia. L'asserto contenuto nel c. 6 della D. 40 del *Decreto* tuttavia non è inteso come incompatibile con l'affermazione del carattere infallibile dei decreti in materia di fede e di costumi, promulgati dal sommo pontefice con l'intenzione di vincolare tutta la Chiesa.

Secondo i nostri autori, è pure corretto affermare che la Chiesa in quanto corpo gode dell'infallibilità, che però compete, per volontà positiva di Cristo e per necessità strutturale, al sommo pontefice che ne è il capo.

In conclusione, possiamo affermare che la problematica circa la natura ed i soggetti dell'autorità dottrinale nella Chiesa è presente all'attenzione della prima canonistica postridentina, ma viene trattata *in obliquo*: saldamente radicata nell'ecclesiologia controversista filoromana, essa dà per scontato che tale autorità esista e tende a riferirla primariamente al sommo pontefice. Anche i dati della tradizione canonistica medievale suscettibili di diversa interpretazione, come per esempio la D. 20 del *Decreto* e la «clausola ereticale» della D. 40, c. 6, sono riletti in questa prospettiva.

5. Le risposte della seconda canonistica postridentina

Il periodo della seconda canonistica postridentina, da noi convenzionalmente delimitato a partire

questa posizione con quella riportata sopra di Suárez, per il quale il compito principale del teologo sta nell'insegnare la dottrina definita dalla gerarchia.

dall'opera di Ehrenreich Pirhing (1606-1679), che ne innova il metodo, sino a quella di Franz X. Schmalzgrueber (1663-1735), autore di una significativa sintesi, costituisce un tempo di sistematizzazione, piuttosto che di novità, nel quale le acquisizioni dottrinali dell'età tridentina giungono a sedimentazione. Per questo, piuttosto che ripetere quanto già acquisito, può essere interessante notare quali aspetti ottengano un rilievo maggiore o siano invece tralasciati.

I punti di novità rispecchiano il mutato clima ecclesiale: così, per esempio, Anaklet Reiffenstuel (1641-1703) e Franz X. Schmalzgrueber riconoscono l'utilità del concilio generale, in quanto favorisce una più benevola accettazione da parte della base di ciò che è stato deliberato dalla gerarchia, ma rilevano che si tratta di un istituto di scarsa rilevanza pratica, come dimostra il fatto che non è più stato convocato da centocinquanta anni¹⁶.

Quanto alla questione del papa eretico, il gesuita Jacob Wiestner (1640-1709) ripete gli argomenti divenuti ormai tradizionali: egli può errare come persona privata, e addirittura cadere in eresia, ma è certo che la provvidenza divina gli impedirebbe di imporre alla Chiesa come da credersi per fede qualcosa di falso. Reiffenstuel tace invece del tutto sulla questione: anche a livello accademico, il problema è sentito come superato e l'ipotesi non merita più considerazione.

Bisogna ancora notare nei canonisti del secondo periodo postridentino l'assenza di una trattazione specifica sulla figura ed il ruolo dei dottori nella Chiesa.

¹⁶ Così Reiffenstuel: «Tale Concilium Generale non nisi gravissimis de causis convocari solet, ac post Sacrum Concilium Tridentinum amplius congregatum non est»: *Jus canonicum universum*, Antuerpiae 1755, l. I, tit. II, §III, 77.

In sintesi, possiamo affermare che i canonisti che operano a cavallo dei secc. XVII e XVIII tendono ad accentuare le prerogative connesse con il primato pontificio, inglobandovi anche l'autorità di dirimere infallibilmente le controversie in materia di fede e di costumi. Perde di attualità e di vigore la polemica sul concilio generale e la questione circa l'origine della potestà dei vescovi in concilio. Scarso o nullo rilievo ha la trattazione specifica sul ruolo dei teologi, dal momento che la loro competenza è priva di una dimensione giurisdizionale.

Nella sostanziale omogeneità della canonistica cattolica postridentina, gli autori riferibili al filone «gallicano»¹⁷ costituiscono la nota dissonante. Essi si caratterizzano programmaticamente per il *richiamo alla tradizione*, dal momento che interpretano il progressivo affermarsi della supremazia romana come uno snaturamento del diritto antico.

Così Edmond Richer (1559-1631), sindaco della Sorbona, attribuisce in solido l'autorità legislativa al collegio episcopale, riducendo la primazia del papa al solo ambito esecutivo; afferma la sostanziale uguaglianza di presbiteri e vescovi; rimette al concilio generale, in quanto rappresentante della Chiesa universale, la suprema autorità dottrinale. Non sono ovviamente idee nuove, ma reviviscenze del conciliarismo

¹⁷ Come osserva A.G. MARTIMORT, *La Gallicanisme*, Paris 1973, il termine *gallicanesimo* è relativamente recente: esso risale al secolo scorso, quando, nel corso delle polemiche che precedettero la definizione dogmatica dell'infallibilità pontificia, fu utilizzato per indicare la dottrina contenuta nella Dichiarazione del Clero francese del 1682. Qui sta ad indicare l'opposizione su fondamentali teologici all'ingerenza del papa e della Santa Sede nelle vicende ecclesiali della Francia.

più esasperato: rispetto ai grandi autori del sec. XV si tratta anzi di un processo involutivo, che passa da un'ecclesiologia corporativa, fedele all'idea dell'universalità della Chiesa, ad una democraticista, difficilmente conciliabile con il dato tradizionale, a cui pure vorrebbe richiamarsi, e assai debole sul piano teoretico.

Il lovaniense Zeger B. van Espen (1646-1728) è un canonista di valore, notevole soprattutto per la conoscenza storica delle fonti, ma le soluzioni che egli propone suscitano la medesima perplessità di quelle avanzate da Richer: è chiaro che il rimando alle esperienze della Chiesa primitiva, per quanto possa assumere valore esemplare, non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi del suo tempo.

Ci sembra di poter dire che la prospettiva gallicana, sebbene recuperi istanze in sé valide e trascurate dagli autori filoromani, quali il maggior rilievo attribuito all'episcopato e l'utilità di una consultazione previa alla definizione di un dogma, non riesce ad arrecare un contributo valido alla questione nodale della natura e dei soggetti dell'autorità dottrinale, dal momento che si muove nell'ambito di un'ecclesiologia inadeguata, non compatibile con il deposito della tradizione cattolica.

6. Spunti per una riflessione sistematica

6.1. *L'età postridentina mostra anzitutto per contrasto le gravi carenze del conciliarismo*

Il merito degli autori postridentini filoromani sta non solo nell'aver rilevato e condannato le aporie del conciliarismo, ma anche nell'aver manifestato il carat-

tere contingente di tali soluzioni, che non possono costituire la base per elaborare una teoria coerente con il dato biblico e solida dal punto di vista teoretico. Esse risultano infatti eccessivamente minimaliste nel configurare le prerogative primaziali del papato ed ambigue nel determinare quale relazione debba intercorrere fra vescovi e dottori nel concilio generale, a chi competa il voto deliberativo e in che misura le decisioni là assunte siano vincolanti.

6.2. *Anche le soluzioni elaborate dagli autori posttridentini — teologi e canonisti — risultano non del tutto soddisfacenti, a causa del loro carattere contingente e polemico*

Rappresenta un'indubbia acquisizione del pensiero cattolico l'aver affermato l'esistenza nella Chiesa di un'autorità dottrinale certa. Nel sec. XV si era visto con chiarezza che l'idea della Chiesa universale non permetteva di risolvere i problemi concreti, ed anche il concilio generale si era dimostrato uno strumento assai delicato. O si individuava un soggetto personale, o si dava ragione al Panormitano, precipitando in un pericoloso scetticismo: era in gioco non solo la risoluzione di una questione specifica, ma l'infedeltà stessa della Chiesa, e quindi il valore delle promesse di Cristo.

Questo fece sì che risposte che nel secolo precedente potevano in certa misura risultare compatibili con l'ortodossia cattolica divenissero del tutto inaccettabili e fossero respinte con risolutezza dagli autori posttridentini.

La necessità di garantire un criterio certo di verità e la tendenza a sottolineare gli aspetti istituzionali della Chiesa portano al ridimensionamento del ruolo

dei dottori: secondo questa visione, la competenza dottorale, se non è connessa alla dignità episcopale, non costituisce un titolo privilegiato, dal momento che non è correlata al possesso della potestà, né è difesa, come nel Medioevo, dall'appartenenza a forti organismi corporativi, quali le università. Non si mette in dubbio che possano esserci — come di fatto ci sono — grandi teologi e canonisti, ma il loro ruolo non può consistere che nel sostegno all'autorità gerarchica, unico soggetto abilitato a decidere in materia di fede. L'idea di fondo è che, se si riconoscesse ai dottori un ruolo autonomo, ci si accosterebbe pericolosamente al principio protestante del libero esame delle Scritture e si presterebbe il fianco a possibili interferenze dei principi secolari.

La preoccupazione di sottolineare il fatto che nel papa risiede il carisma certo di verità che garantisce alla Chiesa la perseveranza nella retta fede spiega anche il progressivo ridimensionamento, sino alla scomparsa, della problematica intorno al «papa eretico», sviluppata alla luce del c. 6 della D. 40 del *Decreto*. Essa manifestava la coscienza medievale che un conto è considerare il papa quando con il suo insegnamento intende vincolare tutti quanti i fedeli, e un altro è ciò che questi può pensare o credere a livello personale. L'aver taciuto questa distinzione ha portato ad un certo massimalismo, che estende l'ambito dell'infallibilità pontificia ben al di là dei limiti che verranno fissati dogmaticamente dal concilio Vaticano I.

6.3. *Quali questioni restano aperte per il futuro?*

a) Possiamo affermare che la discussione sviluppata in occasione e in seguito al concilio Vaticano I ha portato alla *sopravvalutazione della tematica del-*

l'infallibilità pontificia, nel senso che non è corretto ridurre ad essa, che rappresenta un «caso limite» sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, il problema dell'autorità dottrinale della Chiesa. Per questo è necessario oggi, senza mettere in discussione il dato dogmatico, recuperare la consapevolezza, assai viva nella riflessione medievale ma oscuratasi nell'età postridentina, che l'esistenza di un'autorità dottrinale certa all'interno della Chiesa — quella personale del sommo pontefice e quella del Collegio dei vescovi — è in funzione della comunità stessa, ed è strettamente correlata all'indefettibilità della Chiesa.

b) È necessario approfondire la *relazione fra collegialità episcopale e primato pontificio*. La preoccupazione di mettere in risalto il carattere supremo dell'autorità del romano pontefice ha portato agli autori postridentini a trascurare quanto di tale potestà è comune all'intero episcopato.

In questa riflessione, è necessario proseguire sulla strada indicata dal concilio Vaticano II che, pur con le incertezze che lo segnano, ha costituito un momento ineliminabile nel recupero di una corretta teologia della collegialità episcopale.

c) Se i canonisti postridentini danno scarso risalto al dottore come autonoma figura ecclesiale, è perché tendono ad identificare nel vescovo il vero dottore della Chiesa. Ora questo discorso esige che si precisi *quale ambito all'interno della funzione di insegnamento competa propriamente all'episcopato*. Va inoltre approfondita la relazione fra le prerogative connesse con l'ordine sacro e la partecipazione alla missione profetica di Cristo, che il concilio Vaticano II riconosce a tutti i fedeli in forza della consacrazione battesimale.

d) In conclusione, ci sembra di poter affermare

con chiarezza che il problema del rapporto fra magistero gerarchico e autorità dei teologi non può essere risolto con un'alternativa netta: se è inammissibile teorizzare un duplice magistero dei pastori e dei teologi, non si può neppure ignorare che entrambe le categorie costituiscono momenti ineludibili della dialettica ecclesiologica. La vera questione sta nella loro articolazione: da una parte, è impossibile ipotizzare una Chiesa che faccia a meno della riflessione dottrinale, demandando all'autorità la riflessione e l'elaborazione teoretica del dato di fede. Dall'altra, è importante che il teologo resti un uomo di Chiesa, inserito vitalmente nella comunità, e non uno studioso indifferente che esamina e giudica testi del passato¹⁸.

Crediamo che proprio a partire da una rinnovata ed approfondita riflessione sulla missione di insegnamento della Chiesa sia possibile affrontare sotto una

¹⁸ «Sia i vescovi che i teologi insegnano, ma lo fanno in modi diversi. I vescovi insegnano come pastori nel nome di Cristo e della Chiesa. I teologi possono essere incaricati di prendere parte a questo ministero quando ricevono il mandato canonico di insegnare (cf. *CIC*, can. 812; CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La vocazione ecclesiale del teologo*, n. 22). Ma esiste un solo magistero ecclesiastico autoritativo che possa richiedere l'obbedienza della fede o un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà e compete alla funzione dei vescovi. La loro autorità deriva da Cristo attraverso l'ordinazione sacramentale e la comunione gerarchica. Il valore dell'opera dei teologi deriva dalla loro adesione alla dottrina della Chiesa e dalla loro competenza di esperti. La responsabilità dei vescovi, qui come altrove, è di controllare che ciò che viene presentato come fede cattolica sia esattamente tale. Sia i vescovi sia i teologi sono al servizio della parola di Dio con la sua verità salvifica e della comunione della Chiesa che aderisce ad essa (cf. *La vocazione...*, n. 21)»: CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DEGLI STATI UNITI, *Il ministero di insegnare del vescovo*, in *Il Regno-Documenti* 37 (1992) 554-571.

nuova luce la questione del rapporto fra competenza dottorale ed autorità gerarchica. Se va rifiutata la prospettiva di un duplice magistero dei teologi e dei pastori, che non sembra trovare convincenti punti d'appoggio neppure sul piano storico, è necessario nel contempo inquadrare il discorso all'interno di un'ecclesiologia che differenzia le funzioni a partire dalla fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli in forza del battesimo. Vengono così salvaguardati i due poli di una tensione feconda, inscritta nella natura stessa della Chiesa.

MAURO RIVELLA